

BOZZE DI STAMPA

31 luglio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del
Ministero della giustizia (1183-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.3

SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo le parole: «15 marzo 2010, n. 66,» inserire le seguenti: «il ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria è aumentato di complessive mille unità ed» e sopprimere le parole: «, nel limite della dotazione organica,».

1.150

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1) all'alinea sostituire le parole: «1.000 unità» con le seguenti:
«2.000 unità»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.277.380 per l'anno 2025, di euro 52.471.606 per l'anno 2026, di euro 96.388.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 96.622.254 per l'anno 2030, di euro 97.557.456 per l'anno 2031, di euro 98.258.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 98.752.790 per l'anno 2035, e di euro 100.728.526 annui a decorrere dall'anno 2036.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.495.000 per l'anno 2025, di euro 2.275.000 per l'anno 2026 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2027.»;

d) *al comma 4 sostituire l'alinea con la seguente*: «4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, parti ad euro 5.772.380 per l'anno 2025, euro 54.746.606 per l'anno 2026, euro 97.948.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 98.182.254 per l'anno 2030, euro 99.117.456 per l'anno 2031, euro 99.818.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, 100.312.790 per l'anno 2035 e euro 102.288.526 annui a decorrere dal 2036, si provvede:» *e dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente*: «b-bis) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

Conseguentemente, al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole: «quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026»;*

b) *sostituire la parola: «21.600.924» con la seguente: «22.522.885», la parola: «22.185.425» con la seguente: «23.107.386», la parola: «22.536.125» con la seguente: «23.458.086», la parola: «22.783.092» con la seguente: «23.705.053» e la parola: «23.770.960» con la seguente: «24.692.921».*

ORDINI DEL GIORNO

G1.150

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premesso che:

l'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa, prevista dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, operativa presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

è istituito al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria;

considerato che:

al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività di tali strutture organizzative, è necessario che il personale è reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrarsi tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, abbia accesso ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

impegna il Governo:

a prevedere l'accesso ad un contratto a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G1.151

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premessò che:

i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione

penitenziaria, accorpando i territori di diverse Regioni e fissando la sede del provveditorato - di regola - nel capoluogo di una di esse;

tali accorpamenti, unitamente alla fissazione della sede unica del provveditorato nel capoluogo di una delle Regioni accorpate rende spesso difficoltoso il raggiungimento della sede del provveditorato; la notevole estensione dei territori accorpati, e la variabile incidenza del numero di istituti penitenziari nelle diverse Regioni interessate condiziona le capacità di efficienza dell'ufficio, rendendo arduo il raggiungimento di fondamentali obiettivi organizzativi direttamente rilevanti sul piano dell'efficienza del sistema penitenziario e quindi, in definitiva, sulle stesse condizioni di detenzione;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha reso noto - nel mese di ottobre del 2023 - uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella B, è stata prospettata una riorganizzazione dei provveditorati regionali, con ulteriori accorpamenti tra territori di diverse Regioni;

considerato che

ai fini di una razionale organizzazione degli uffici e, soprattutto, della loro maggiore efficienza in termini di effettivo impatto sul buon andamento dell'amministrazione penitenziaria e, in ultima analisi, sulla stessa qualità delle condizioni di detenzione la quale rappresenta oggi - alla luce del sovrappollamento, delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, della carenza di percorsi trattamentali - una vera e propria emergenza nazionale, come dimostrato da ultimo dall'aumento esponenziale del numero di suicidi di persone detenute;

impegna il Governo

a rivedere la prospettata riorganizzazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria rendendo eccezionali le ipotesi di accorpamento e assicurando, in ogni caso, una adeguata aderenza degli accorpamenti tra i territori di diverse Regioni e il numero di istituti penitenziari presenti; ad assicurare, nel caso di accorpamento, la massima prossimità tra le sedi dei provveditorati e i territori interessati, anche attraverso l'istituzione di sedi secondarie decentrate nel capoluogo di ciascuna Regione eventualmente accorpata.

G1.152

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

Premesso che:

l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, con conseguente esaurimento dei calendari delle udienze e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze; dai dati rilevati emerge come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;

a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;

la presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro della giustizia per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;

al fine di porre rimedio, almeno provvisoriamente, a tale situazione, sarebbe sufficiente adottare - con urgenza - un intervento legislativo finalizzato ad anticipare la presa di servizio di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso in ruolo è previsto per il mese di gennaio del 2025; tale intervento potrebbe utilmente avvenire nelle forme di una riduzione del periodo di tirocinio di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 limitatamente ai casi in cui l'ufficio del giudice di pace presenti una carenza di organico con una scopertura di posti pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate;

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta in premessa e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.

EMENDAMENTI

1.0.150

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "a decorrere dall'anno 2024" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "400 unità".

Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

1.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.0.3

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legisla-

zione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.5

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.8

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settem-

bre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.9

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della

giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»».

1.0.12

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Estensione mansioni UPP)

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

1.0.13

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140

1.0.14

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14

1.0.15

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.16

LOPREIATO, BILOTTI, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
- g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 2

2.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «nonché la presenza in ogni istituto di un direttore e di almeno un vice-direttore».

2.150 (già 2.2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, le parole: "venti unità di personale dirigenziale penitenziario" sono sostituite dalle seguenti: "cento".

- sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

"4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

- dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2 - bis.0 (Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

ORDINE DEL GIORNO

G2.150

ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premessi che:

l'emendamento 2.0.500, presentato dal Governo, propone un intervento in materia di implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

la Casa di reclusione di Volterra da anni rappresenta un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall'associazione per i diritti dei detenuti Antigone;

in occasione di una recente visita all'interno della struttura penitenziaria mi è stato possibile constatare l'ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l'allarme del personale di Polizia penitenziaria per il ridotto numero di agenti all'interno del carcere;

la carenza totale delle forze di Polizia Penitenziaria prevista da pianta organica si attesta al 15.85%. Con particolare riferimento al ruolo Agenti-Assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità. Rispetto al ruolo Sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti;

la carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l'istituto penitenziario all'avanguardia;

per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge; il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena;

impegna il Governo

a porre in essere interventi urgenti, nell'ambito del potenziamento della dotazione di personale per gli istituti penitenziari, al fine di assicurare la piena copertura della dotazione organica degli agenti di Polizia penitenziaria all'interno della Casa di Reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative.

EMENDAMENTI

Art. 2-*bis*

2-*bis*.150 (già 2.0.500/7)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo. Le procedure di cui al presente comma, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al titolo dell'articolo 2-*bis* aggiungere infine le seguenti parole: " e di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi.

Art. 2-ter

2-ter.150 (già 2.0.501/1)

LOPREIATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «euro 200» con le seguenti: «euro 100»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 200».

Art. 2-quater

2-quater.150 (già 2.0.502/1)

LOPREIATO

Al comma 1, dopo le parole: «possono svolgere,» inserire le seguenti: «sempre nell'ambito dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni sottoposti a provvedimento penale nonché per i detenuti sottoposti a detenzione domiciliare,».

Art. 2-quinquies

2-quinquies.0.150 (già 2.0.4)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

2-quinquies.0.151 (già 3.0.3)

PIRRO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svol-

ge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

2-quinquies.0.152

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad as-

sicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

Art. 3

3.0.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

3.0.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.0.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'an-

no 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.5

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento delle case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.150

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.7

ALOISIO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n.

354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, apri ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.8

PIRONDINI, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento

educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.3

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

4.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992
n. 443 in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)*

All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede altresì almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale.»

4.5

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) *al capoverso "1-bis" sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi»;*

b) *dopo il capoverso "1-bis" inserire il seguente: «1-ter. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo*

turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».

4.150

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «di due mesi» con le seguenti: «di quattro mesi».

4.7

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un *focus* relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di *de-escalation* finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».*

4.8

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno imprescindibilmente prevedere un *focus* relativo ai principi e standard europei, internazionali e nazionali sulla privazione della libertà.».*

4.9

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.43, al comma 1, le parole: «secondo semestre del corso» sono sostituite dalle seguenti: «secondo ciclo del corso».

Art. 4-bis

4-bis.150

SCARPINATO, LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e»;
 - b) sopprimere il comma 8.
-

4-bis.151

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e».

4-bis.152 (già 4.0.500/1)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4 sostituire le parole: «Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati» con le seguenti: «Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni

culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto o nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti non si intendono comunque rilasciati prima del termine di ulteriore sessanta giorni».

4-bis.153

SCARPINATO, LOPREIATO

Sopprimere il comma 8.

4-bis.0.150 (già 4.0.1)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4-bis.0.151 (già 4.0.5)

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.152

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di cinquecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli

stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.153

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024, e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 5

5.1

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

5.3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE	11.353
--------	--------

5.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.»

5.5

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,

n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

4. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

5.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.»

5.150

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale e all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5.151

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».

5.152

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».

5.153

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5.154

SCARPINATO, BILOTTI, LOPREIATO

1. Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis) All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e dopo le parole: «compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,»;

2) al comma 1-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».

1-ter) Le disposizioni di cui al comma 1-bis) si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

5.10

GELMINI, VERSACE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società» sono sostituite dalle parole «, in assenza di sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 3), 4) e 5), è concessa» e la parola "quarantacinque" è sostituita dalla parola "sessanta"»;

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore della struttura penitenziaria in cui il condannato è detenuto provvede a comunicare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del semestre, all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale, in assenza di comunicazioni, provvede nei successivi dieci giorni a rideterminare ai sensi del comma 1 la pena residua da espriare da parte del condannato";

c) *Sopprimere i commi 3 e 4.*

5.155

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

3-bis. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3-quater. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.»

5.156

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settanta giorni".

3-bis. La detrazione di pena di settanta giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena

successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.».

5.157

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni».

5.158

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.159

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

5.160

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni».

5.161

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.162

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

5.163

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 3, capoverso "Art. 69-bis", dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) Tutte le informazioni istruttorie destinate agli uffici di sorveglianza sono trasmesse periodicamente alla scadenza di ogni semestre di detenzione.».

5.22

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal giorno 5 luglio 2024. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.150

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, (A.S. 1183),

premesso che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143 aveva l'obiettivo di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

importante differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno di 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di

capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accen-
tuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

in conseguenza, sono sempre meno i detenuti che praticano esperien-
ze di lavoro, esperienze di formazione, esperienze di socialità e si è di fatto
impedito al regime ordinario a trattamento intensificato - con sezioni aperte
o con la possibilità di aprirle - di operare: in altri termini, per effetto dalla
restrizione delle attività trattamentali deriva l'aumento delle ore di chiusura
nelle celle, così contravvenendo non solo a principi di umanità e di rispetto dei
criteri e dei principi di rieducazione e reinserimento, ma anche alle direttive
e alle raccomandazioni europee;

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete
condizioni di detenzione, soprattutto per il fatto che nelle sezioni a trattamen-
to ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono
uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma
anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento
carcerario e si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con l'aumento
esponenziale, nell'indifferenza del Governo, del numero di suicidi in carcere
che ammonta, al 15 luglio, al numero di 57: un numero impressionante in sé e
sconcertante se comparato con il numero dei suicidi avvenuti nell'intero 2023,
pari a 69;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di:

- assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano as-
sicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'ef-
fettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenzia-
le apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione
ordinario;

- assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti
penitenziari per garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa
e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in
relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare;

- migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle pre-
dette attività.

EMENDAMENTI

5.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

5.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.».

5.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.».

5.0.5

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.».

Art. 6

6.1

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

6.3

MIRABELLI, D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».

6.4

BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

«1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.150

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alle parole "non meno di una volta la settimana" premettere la seguente: "almeno".»

6.5

GELMINI, VERSACE

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al primo periodo le parole "una volta" sono sostituite dalle parole "due volte" e al terzo periodo le parole "a due al mese" sono sostituite dalle parole "a uno alla settimana".

2. All'articolo 61, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) concedere colloqui e corrispondenze telefoniche oltre quelli previsti rispettivamente dall'articolo 37 e 39.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a migliorare il sistema di prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti.

6.151

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime. 3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale gli imputati, il nulla osta del

giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. 3-*quater*. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva o che vi sia pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»

6.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzio-

ne dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incrementando al comma 2) il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti».

b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.152 (già 6.9 testo corretto)

BILOTTI, LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinq*ues del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis*) All'articolo 2-*quinq*ues, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354" sono inserite le seguenti: "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,"».

6.10

BILOTTI, LOPREIATO, SCARPINATO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-*quinq*ues del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

6.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

6.12

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con al seguente: «a) all'articolo 39, esclusione di qualsiasi limite al numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili»;

b) al comma 2, sostituire le parole «possono essere autorizzati» con le seguenti: «sono sempre autorizzati».

6.16

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo periodo».

6.17

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) All'articolo 39, comma 6, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti"».

6.18

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.19

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.20

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la

sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

6.0.150 (già 6.0.3)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-*ter*) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-*quater*) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del medesimo articolo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.4

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dell'affettività in una dimensione riservata e la sessualità, alla persona detenuta è consentito, quando non ostino comprovate ragioni di sicurezza o giudiziarie, di svolgere in appositi locali adibiti all'interno della struttura carceraria, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, colloqui a carattere riservato volti a favorire l'espressione dell'affettività, inclusa la sessualità, con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente che non».

6.0.151 (già 6.0.19)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

6.0.152 (già 6.0.20)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo le parole: «del Ministero della giustizia» sono inserite le seguenti «, fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,».

6.0.153 (già 6.0.21)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «solo» è soppressa;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

6.0.22

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenni, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

- a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;
- b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.».

6.0.23

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.24

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.25

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.26

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia»

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

c) all'articolo 47-*quinqies*, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o

a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6-bis

6-bis.150 (già 6.0.500/6)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere le seguenti parole: "da patologia da dipendenza o";

- sostituire le parole: "psichica diagnosticate", con le seguenti "psichiatrica diagnosticata".

6-bis.0.150 (già 6.0.2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis.1

(Relazioni intime affettive. Modifiche all'articolo 18 della legge n. 354 del 1975)

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e diritto all'affettività".

2. All'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive.

3-quinquies. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati."»

6-bis.0.151 (già 6.0.10)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis.1

(Modifiche all'articolo 39 della legge n. 354 del 1975)

All'articolo 39 della legge n. 354 del 1975 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 4) le parole "dieci" sono sostituite dalle parole "quattro";
- al numero 5) le parole "quindici" sono sostituite dalle parole "cinque".»

6-bis.0.152 (già 6.0.16)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore

a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.».

6-bis.0.153 (già 6.0.17)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1

(Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti" nelle strutture detentive)

1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

4. In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

6-bis.0.154 (già 6.0.18)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 titolato "Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale" è inserito il seguente:

"Art. 116-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."»

6-bis.0.155

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Disposizioni in materia di spazio minimo per i locali destinati ai detenuti)

1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono in ogni caso assicurare uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."».

6-bis.0.156

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose o nei casi in cui non vi sia pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."».

6-bis.0.157

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. *(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)*. -L'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati è sempre da evitarsi salvo i casi in cui sia indispensabile per impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.

La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.».

6-bis.0.158

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessantacinque giorni"».

6-bis.0.159

D'ELIA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data del 4 luglio 2024, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Art. 7

7.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.2

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

7.5

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis) All'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-octies) Le disposizioni di cui al comma 2-quater), lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale"».

7.0.2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi

delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

7.0.3

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una

riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."».

7.0.6

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".».

7.0.7

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.150

BAZOLI, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a sessanta giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."».

Art. 8

8.150

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-*bis*. - (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri) - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

5. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

«4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

8.4

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 8

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 47-*bis*.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-*bis*.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 8-*bis*

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.»..

«Art. 8-ter

(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorve-

gianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-*quater* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 8-*quater*
(Preclusioni)

Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 8-*quinquies*

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al ma-

gistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

8.5

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.

6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.

7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.

8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della ge-

stione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.

10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (*Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale*) - 1. I condannati che debbono espiaire una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

8.151

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di

reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

8.7

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.10

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.152

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

8.153

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa a decorrere dall'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.154

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «persone detenute adulte» inserire le seguenti: «, che debbono espriare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,».

8.155

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai titolari delle strutture.».

8.15

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché» con le seguenti: «stabiliti».

8.16

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, dettagliati i requisiti tecnici ai fini dell'iscrizione nell'elenco e le modalità di vigilanza sulla permanenza degli stessi; una puntuale indicazione dei presupposti di idoneità anche in relazione alle riqualificazione professionale e del reinserimento socio lavorativo dei soggetti residenti.».

8.156 (già 8.0.1)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO

Dopo il comma 6-bis. aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-ter. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter) pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero

di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

8.157 (già 1.0.11)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-ter. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

8.158

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-ter. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e

2026. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-quater. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter* pari a 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.159 (già 8.500/16)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

«6-*bis*.1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a

decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

8.160

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, il seguente:

«6-ter. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.161

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, il seguente:

«6-ter. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORDINI DEL GIORNO

G8.150

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premesso che:

nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e a tal fine occorre favorire l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

appare quindi necessario istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

questo anche al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

considerato che:

il Segretariato dovrà essere presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, e dovrà essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro tematici, avvalendosi di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

occorre, inoltre, che il Segretariato persegua l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e che svolga in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici;

è, altresì, necessario che ai fini dello svolgimento dei predetti compiti il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, possa stabilire forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario;

impegna il Governo:

ad istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

G8.151

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

premesso che:

al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, occorre istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un fondo per il reinserimento

socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

il fondo è da destinarsi esclusivamente al sostegno di: programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono; programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive; programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati; percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva;

considerato che:

la programmazione del fondo è da configurarsi in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo;

impegna il Governo:

ad istituire un fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

EMENDAMENTI

8.0.150 (già 8.0.5)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno

2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

8.0.151

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione anche attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.4

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti

e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

8.0.6

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.93 del 2013.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.0.7

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

*(Individuazione delle strutture idonee
per utilizzate come case famiglia protette)*

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.9

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è

sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*."

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

Art. 9

9.1

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

9.3

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

1. Al codice penale dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

«Articolo 322-*quater* (*Abuso d'ufficio*) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

9.4

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di peculato per distrazione)

1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

2. All' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

9.6

SCALFAROTTO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, come interpretata dal Giudice e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".»

9.7

SCALFAROTTO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

"3-bis) se il luogo di esecuzione non può garantire il rispetto di standard igienico-sanitari e di condizioni materiali di detenzione coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le raccomandazione del Consiglio d'Europa;"»

9.8

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-*quater* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-*bis*".»

9.9

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-*quinquies* dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-*bis*".»

9.10

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 165 comma 4, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-*bis*".»

9.11

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 166 comma 1, dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.12

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 240-bis, comma 1, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis"».

9.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente: «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."»;*

b) *al capoverso "Art. 314-bis" dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente: «pubblico».*

9.14

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."».

9.5

SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. All'articolo 314 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé un vantaggio patrimoniale, distrae o comunque destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità somme di denaro o altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni"».

9.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

9.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», con il seguente: «Articolo 314-bis (Interesse privato in atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

9.150

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 314-bis" con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

9.151

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», comma 1, con il seguente: «Articolo 314-bis - (Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».

9.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», con il seguente: «Articolo 314-bis - (Prevaricazione) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità.»

9.24

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «altra cosa mobile» con le seguenti: «altri beni».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «o cose mobili» con le seguenti: «o altri beni».

9.152 (già 9.25)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», primo comma, dopo le parole: «li destina» inserire la seguente: «indebitamente» e sopprimere le parole: «da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità».

9.26

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi

forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità» *con le seguenti*: «indebitamente ad un uso diverso».

9.27

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente: «pubblico».

9.153

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso "Art.314-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni».*

9.29

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

9.154

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" al secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno a cinque anni».

9.155

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" al secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni».

9.156 (già 9.37)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. Dopo l'articolo 322-*quater* del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 322-*quinquies* (*Abuso d'ufficio*) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-*bis*, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."».

9.35

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 322-*quater* dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-*bis*"».*

9.157

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-bis.1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato».

9.0.150

CASTELLONE, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 9-ter

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropoli-

tano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

Art. 9-quater

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-*bis* sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 9-*ter* versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies*.

Art. 9-quinquies

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera *e)* del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 9-ter iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-bis sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 9-sexies

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 9-duodecies.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 9-septies

(Obblighi di dichiarazione)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

- b) la titolarità di imprese individuali;
- c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
- d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
- e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;
- g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
- h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 9-*ter* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 9-*ter* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 9-*ter* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

Art. 9-octies

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 9-ter che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 9-quater hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

Art. 9-novies

(Funzioni dell'AGCM)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 9-*quaterdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dota-

zioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

Art. 9-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-*septies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 9-*quinquies* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 9-*quinquies* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 9-undecies

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-septies e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-sexies.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-sexies, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-undecies, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 9-duodecies. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 9-duodecies

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinqies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera *e*).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene,

non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera *e*), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

Art. 9-terdecies

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 9-quaterdecies

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9-*nonies* del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

Art. 9-quinquiesdecies

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Art. 9-sexiesdecies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-nonies, comma 11, del presente articolo, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-septiesdecies

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

Art. 9-octiesdecies

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di

cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

9.0.151

CASTELLONE, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.
(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 9-ter
(Definizioni)

1. Sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta

professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 9-*octies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 9-*quater*

(Esclusioni)

1. Le disposizioni non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 9-quinquies

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9-*octies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9-*sexies*

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di

interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a)* luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b)* modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c)* oggetto dell'incontro;
- d)* soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 9-septies

(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9-octies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 9-octies

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a)* da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b)* da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c)* da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra

i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9-nonies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 9-nonies

*(Obblighi degli iscritti nel Registro,
cause di esclusione e incompatibilità)*

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera *a)*;

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 9-*octies*, comma 3, lettera *c)*, nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 9-*decies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consul-

tazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 9-undecies

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9-duodecies
(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.»

9.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis
(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."».

9.0.2

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. L'articolo 633-*bis* del codice penale è abrogato.».

9.0.3

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 gli articoli 5, 6, comma 1, lettere a), b), *b-bis*), *b-ter*), c), *c-bis*), 9 sono abrogati.».

Art. 10

10.150 (già 10.500/1)

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 1-bis, capoverso "Art. 658-bis" sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «quarto comma».

10.151

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «conferma» inserire la seguente: «, alla modifica».

10.3

SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla valutazione di altra misura alternativa ritenuta più adeguata.».

10.152 (già 10.4)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2.1) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal 5 luglio 2024.».

10.153 (già 10.500/2)

SCARPINATO, LOPREIATO

Al comma 2-ter, capoverso "Art. 154-quater" sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «quarto comma».

Art. 10-bis

10-bis.0.150 (già 10.0.1)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli

istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziando il sistema della *probation* minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.».

10-bis.0.151 (già 10.0.4)

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e sussistano quindi requisiti tali da consentire il giudizio di cui al comma 2";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" e la parola: "provvisoria" sono soppresse;

b) al comma 4, il quarto periodo è soppresso.».

10-bis.0.152 (già 10.0.5)

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al secondo periodo, le parole: "Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi in cui il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione" .».

10-bis.0.153

D'ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".».

Art. 11

11.1

SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Restano in ogni caso validi ed efficaci i sequestri, i pignoramenti e i procedimenti esecutivi di cui al comma 1 effettuati per l'attuazione di sanzioni deliberate nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.»

ORDINE DEL GIORNO

G11.150

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia;

la relazione illustrativa si limita ad indicare la ragione dell'intervento nell'eliminazione delle incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri nonché nell'impedimento del sorgere di contenziosi tali da riverberarsi sui rapporti tra l'Italia e gli Stati esteri;

la relazione tecnica nulla aggiunge in merito;

il testo trasmesso al Senato è manchevole sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) le quali sarebbero stati elementi utilissimi ai fini della valutazione dell'impatto che la normativa ha sull'ordinamento;

il Dossier del Servizio Studi del Senato, non avendo elementi di valutazione, non ha potuto offrire ulteriori spunti di riflessione;

impegna il Governo:

a predisporre adeguate relazioni illustrative e tecniche dei provvedimenti normativi - soprattutto quando trattasi di disegni di legge di conversione dei decreti legge - nonché di affiancare ai disegni di legge alle ATN e AIR al fine di esplicitare in maniera chiara la *ratio* alla base delle proprie scelte politiche.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: "a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni".».

12.0.2 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

c) al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».».

12.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».».

Art. 13

13.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche al decreto legge 13 maggio 1991, n. 152)

All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, dopo le parole: «della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «della Polizia Penitenziaria».».

13.0.3 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1126 del codice civile si interpreta nel senso che per quanto concerne la contribuzione dei due terzi delle spese delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, essa trova fondamento nel principio in base al quale tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'*utilitas* che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che non possono escludersi dalla ripartizione parti comuni dell'edificio con autonoma rilevanza.».
